Maniaci A, 'Obbligo di riparazione del bene acquistato dal consumatore e sostenibilità' (2025) 2 EJPLT.
DOI: https://doi.org/10.57230/EJPLT252AM

EJPLT
ISSN 2704-8012

Obbligo di riparazione del bene acquistato dal consumatore e sostenibilità

Obligation to repair purchased goods by consumers and sustainability

ARTURO MANIACI
Professore Associato di Diritto Privato
Università degli Studi di Milano

Abstract

Nel saggio l'Autore, dopo aver ripercorso le origini della tutela ripristinatoria dell'acquirente e della nozione di durabilità, si sofferma ad analizzare alcune previsioni della dir. 2019/771/UE su taluni aspetti relativi ai contratti di vendita di beni ai consumatori, ritenendo, anche alla luce di altre fonti europee (fra cui la recente dir. 2024/1799/UE), che gli obiettivi euro-unitari dell'economia circolare, del consumo sostenibile e della tutela dell'ambiente sono destinati ad indurre giuristi e interpreti a configurare la sussistenza, in capo al professionista alienante, di un obbligo di riparazione dei beni non conformi, a fronte della richiesta di ripristino della conformità proveniente dal consumatore.

In the essay the Author, after retracing the origins of the purchaser's restorative protection and the notion of durability, dwells on analyzing some provisions of Directive 2019/771/EU on certain aspects concerning contracts for the sale of goods, considering, also in the light of other European sources of law (including, most recently, Directive 2024/1799/EU), that the European Union objectives of circular economy, sustainable consumption and environmental protection are bound to lead jurists and interpreters to configure a professional seller's duty to repair non-conforming goods, in the face of the consumer's request to have the good brought into conformity.

© The author(s) 2025, published by Suor Orsola Benincasa Università Editrice.
This contribution is licensed under a Creative Common Attribution 4.0 International Licence CC-BY-NC-ND, all the details on the license are available at:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Keywords: Consumer protection; sustainable development; circular economy; durability of goods; sales of goods; duty to repair

Summary: 1. Premessa: diritto privato e sostenibilità. – 2. Genesi della tutela ripristinatoria del compratore. – 3. Alle origini della 'durabilità' del bene oggetto di alienazione. – 4. La sostenibilità del mercato dei consumi nella Direttiva n. 2019/771/UE. – 5. La disciplina italiana di recepimento della Direttiva n. 2019/771/UE (D.lg. n. 170/2021) alla prova della sostenibilità. – 6. Verso una nuova semantica della tutela ripristinatoria: la riparazione del bene come oggetto di un obbligo gravante sull'alienante. – 7. Conclusioni.

1. Premessa: diritto privato e sostenibilità.

È indubbio che le regole del diritto privato, e segnatamente quelle dedicate alle garanzie dovute dall'alienante e alla tutela del consumatore-acquirente di beni mobili, possono contribuire, sia pure indirettamente, ad una gestione più efficiente delle risorse disponibili, al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale[1] e, in definitiva, alla transizione verso un modello di economia circolare[2], oggi normativamente definito a livello euro-unitario come «un sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle altre risorse nell'economia è mantenuto il più a lungo possibile, migliorandone l'uso efficiente nella produzione e nel consumo, così da ridurre l'impatto ambientale del loro uso, riducendo al minimo i rifiuti e il rilascio di sostanze pericolose in tutte le fasi del loro ciclo di vita, anche mediante l'applicazione della gerarchia dei rifiuti» (art. 2, § 1, n. 9 Reg. UE n. 2020/852, noto come 'Regolamento Tassonomia').

Nelle pagine che seguono ci proponiamo di verificare, in particolare, se ed eventualmente in che misura la disciplina euro-unitaria della vendita mobiliare sia idonea a realizzare le finalità sottese ad un consumo sostenibile, il quale reclama, *inter alia*, che gli strumenti e le forme di tutela civile siano impiegate

[1] Sulle radici e sull'evoluzione della formula dello 'sviluppo sostenibile' (che ricorre in diversi trattati europei e condensa uno degli obiettivi principali dell'Unione europea), v. D. IMBRUGLIA, *Mercato unico sostenibile e diritto dei consumatori*, in *Persona e Mercato*, 2021, 3, 496 ss.; M. PIERACCINI, T. NOVITZ, *Sustainability through History*, in M. Pieraccini, T. Novitz, *Legal Perspectives on Sustainability*, Bristol, 2020, 9 ss.; S. LANDINI, *Clausole di sostenibilità nei contratti tra privati. Problemi e riflessioni*, in *Dir. pubbl.*, 2015, 614 ss. Il sintagma ha già fatto ingresso anche nel discorso legislativo domestico (v. ad es. art. 3-*quater* d.lg. n. 152/2006, introdotto dal d.lg. n. 4/2008, che eleva lo sviluppo sostenibile a principio fondamentale della disciplina in materia ambientale). Si discorre, poi, già di 'analisi ecologica' del diritto privato o del diritto contrattuale (M. KÜHN, *Umweltschutz durch Privatrecht. Eine Studie zur ökologischen Analyse der privatrechtlichen Schutzrechte und des Vertragsrechts in Deutschland und England*, Frankfurt a.M., 2007; I. BACH, E.M. KIENINGER, *Ökologische Analyse des Zivilrechts*, in *JZ*, 2021, 1088 ss.; da noi, cfr. soprattutto AA.VV., *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale*, a cura di M. PENNASILICO, Napoli, 2016).

[2] Sul passaggio dall'economia lineare a quella circolare quale nuovo paradigma della sostenibilità, cfr., *ex multis*, M. MELI, *Oltre il principio chi inquina paga: verso un'economia circolare*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2017, 73 ss.; A.C. NAZZARO, *Rifiuti, beni e proprietà nella prospettiva dell'economia circolare*, in *Rass. dir. civ.*, 2020, 621 ss.; M. PENNASILICO, *Economia circolare e diritto: ripensare la "sostenibilità"*, in *Persona e Mercato*, 2021, 4, 718 ss.; S. VERNILE, *Dall'economia circolare al principio di circolarità. Una lettura giuridica nel solco dell'art. 9 Cost.*, Torino, 2024, 62 ss. e 225 ss.

e piegate in modo da ridurre quanto più possibile l'impatto dell'attività d'impresa sull'ecosistema ambientale del pianeta.

2. Genesi della tutela ripristinatoria del compratore.

La versione originaria del testo del Codice civile del 1942 – così come di altri codici civili europei di origine latina – rivela certamente il peso ereditato dalla tradizione romanistica, inveratasi nel modello di stampo edilizio, in base al quale la tutela del compratore di un bene affetto da determinate anomalie si articola (epperò al contempo si risolve ed esaurisce) nelle azioni redibitoria ed estimatoria (o *quanti minoris*) (art. 1492 c.c.), salva la possibilità di esperire un'azione risarcitoria per i danni subiti in relazione ai vizi del bene alienato (art. 1494 c.c.).

Sembrerebbe, dunque, estranea alla mentalità del legislatore italiano del 1942 l'idea di un rimedio volto a conseguire una ripetizione dell'adempimento del (*rectius*, una piena e perfetta realizzazione del complessivo risultato programmato nel) contratto di compravendita, consistente nella facoltà del compratore di chiedere all'alienante una regolarizzazione della prestazione traslativa, sicché riparazione e sostituzione, quali modi (*rectius*, rimedi) attraverso cui guadagnare il ripristino della conformità al contratto, sarebbero diventati nuovi requisiti dell'attribuzione traslativa soltanto per effetto dell'impulso del diritto europeo dei contratti di consumo.

Ma già la Codificazione prussiana del 1794 (*ALR*)[3] aveva attribuito (I, 5, §§ 325, 326 e 331) a favore del compratore un'azione di esatto adempimento *sub specie* di riparazione, e soltanto in subordine, qualora il venditore non fosse stato in grado di soddisfare la richiesta volta alla eliminazione del vizio o alla integrazione della qualità promessa mancante, l'azione redibitoria o estimatoria, che avevano, quindi, un ruolo sussidiario[4].

Analogamente, il Codice civile austriaco (lo *ABGB*) del 1811[5], la cui disciplina fu estesa ai territori del Regno Lombardo-Veneto dal 1816, aveva previsto (§§ 932 e 933), nel caso in cui il vizio del bene fosse eliminabile e tale da non impedire l'uso ordinario del bene, (l'esperibilità del)l'azione di esatto adempimento in alternativa alla *quanti minoris*[6].

Anche sotto il vigore del *Code civil* napoleonico del 1804, e cioè sotto il vigore del codice che più di ogni altro è debitore della tradizione romanistica, i formanti giurisprudenziale e dottrinale avevano tentato di superare le strettoie

---

[3] Circa le ragioni per le quali l'*ALR* non rappresentò un modello per le successive codificazioni europee, cfr. C.A. Cannata, *Legislazione, prassi, giurisprudenza e dottrina dal XVIII al XX secolo come premesse per l'avvenire del diritto privato europeo*, in Aa.Vv., *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Professor Filippo Gallo*, III, Napoli, 1997, 26.

[4] Sul punto, cfr. *amplius* R. Calvo, *Vendita e responsabilità per vizi materiali*, II, *Il regime delle «garanzie» nelle vendite al consumo*, Napoli, 2007,198 ss., che intende il rimedio come volto ad ottenere una '*restitutio in integrum*'.

[5] Sull'influenza del modello asburgico in Italia, cfr. E. Dezza, *Lezioni di storia della codificazione civile. Il* Code Civil *(1804) e l'*Allgemeines Bürgerliches Gezeztbuch *(ABGB, 1812)*, 2ª ed., Torino, 2000, 160 ss.

[6] Maggiori ragguagli in: L. Garofalo, *Le azioni edilizie e la Direttiva 1999/44/CE*, in AA.VV., *Strutture e forme di tutela contrattuali*, a cura di V. Mannino, Padova, 2004, 134 ss.; S. Cherti, *La vendita dei beni di consumo e la nozione di riparazione*, in *Europa e dir. priv.*, 2003, 706 ss.; R. Calvo, *Vendita e responsabilità per vizi materiali*, II, cit., 201 ss.

poste da quello legale (cfr. artt. 1641-1649), pervenendo a riconoscere il diritto del compratore alla riparazione della cosa venduta: il primo, attraverso l'espediente dell'*astreinte*[7]; il secondo, considerandola una conseguenza – sia pure subordinata alla ricorrenza del presupposto della possibilità (avendo sotto tale profilo riguardo soprattutto al rapporto di proporzionalità fra i costi che comporta la riparazione ed il valore della cosa) – dei principi e delle norme generali, la cui applicabilità non è esclusa dall'art. 1644 del *Code civil*[8].

A risultati non dissimili da quelli raggiunti dalla dottrina e dalla giurisprudenza francesi era pervenuta la dottrina italiana nel vigore del Codice civile del 1865, il quale in materia di vendita – riproducendo fedelmente le norme del Codice civile francese – aveva contemplato esclusivamente le azioni redibitoria e *quanti minoris* (nel senso che al compratore era accordata la facoltà di scelta fra «rendere la cosa e farsi restituire il prezzo» ovvero «ritenerla e farsi restituire quella parte di prezzo che sarà determinata dall'autorità giudiziaria»: art. 1501), ma ove era in termini generali previsto che «la parte verso cui non fu eseguita l'obbligazione, ha la scelta o di costringere l'altra all'adempimento del contratto, quando sia possibile, o di domandarne lo scioglimento, oltre il risarcimento dei danni in ambedue i casi» (art. 1165)[9].

Nell'ordinamento tedesco, la riparazione della cosa difettosa, pur non essendo originariamente contemplata dal *BGB*, era divenuta un onere del venditore per effetto della successiva *Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen* (*AGB-Gesetz*) del 9 dicembre 1976, entrata in vigore il 1° aprile 1977, la quale annoverava (§ 11, n. 10, lett. *b*) nella c.d. *black list* delle clausole assolutamente inefficaci la clausola, inserita nei contratti aventi ad oggetto la fornitura di merci di nuova produzione, con la quale si fosse limitata, totalmente o parzialmente, la garanzia ad un diritto alla riparazione, qualora non fosse stato espressamente riservato al compratore il diritto alla riduzione del prezzo o a sua scelta alla risoluzione del contratto nel caso di mancata riuscita (*scilicet*: rifiuto, ritardo o impossibilità) della riparazione.

Il Codice civile olandese (*OBW*), nella versione antecedente all'entrata in vigore del nuovo Codice civile (*NBW*) del 1992, attribuiva all'acquirente di un bene di consumo il diritto alla sostituzione o riparazione della cosa venduta: «Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan kan de koper

---

[7] Come documentato da G. Gorla, *Considerazioni in tema di garanzia per i vizi redibitori*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1957, 1278, nota 7.

[8] G. Baudry-Lacantinerie-L. Saignat, *Traité théorique et pratique de droit civil*, *De la vente et de l'échange*, 3ª ed., Paris, 1908, n. 434, 452. In senso conforme, cfr. anche la dottrina (francese) menzionata da J. Limpens, *La vente en droit belge*, Bruxelles-Paris, 1960, n. 400, 174 e da C. Aubry e C.F. Rau, *Cours de droit civil français d'après la méthode de Zachariae*, 5ª ed., t. V, Paris, 1907, § 355 *bis*, 113, nota 14 *bis*; più di recente, J. Ghestin, *Conformité et garanties dans la vente (Produits mobiliers)*, Paris, 1983, 45, 48 e 163; J. Viney, *Les condamnations à exécuter ou à réparer en nature*, in J. Viney et P. Jourdain, *Les effets de la responsabilité,* 2ª ed., nel *Traité de droit civil*, dir. da J. Ghestin, Paris, 2001, 31 ss.

[9] Con specifico riferimento alla vendita, ritenevano ammissibile un'azione di esatto adempimento, nel caso in cui l'oggetto del contratto fosse una cosa determinata solo nel genere, pur con diverse sfumature, C. Vivante, *Trattato di diritto commerciale*, IV, *Le obbligazioni*, Milano, 1926, n. 1676, 166, valorizzando gli usi commerciali; C.L. Gasca, *Trattato della compra-vendita civile e commerciale*, 2ª ed., II, Torino, 1915, n. 1314, 907; G. Scaduto, *L'*exceptio non adimpleti contractus *nel diritto civile italiano*, in *Annali del Seminario giuridico della R. Università di Palermo*, VIII, Palermo, 1921, 90; A. Ramella, *La vendita nel moderno diritto*, I, Milano, 1920, 447-448 (a condizione che il venditore fosse artefice o produttore della cosa difettosa e che la riparazione fosse possibile entro breve tempo). Anche la giurisprudenza aveva in qualche occasione ritenuto ammissibile una tutela ripristinatoria, ove il venditore si fosse offerto di riparare il bene (App. Bologna, 23 dicembre 1929, in *Rep. Foro it.*, 1930, voce "Vendita", n. 214).

eisen: a. aflevering van het ontbrekende; b. herstel van de afgeleverde zaak, mits de verkoper hieraan redelijkerwijs kan voldoen; c. vervanging van de afgeleverde zaak, tenzij de afwijking van het overeengekomene te gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel de zaak na het tijdstip dat de koper redelijkerwijze met ongedaanmaking rekening moet houden, teniet of achteruit is gegaan doordat hij niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd» (art. 7:21)[10].

Anche altri codici civili europei, più o meno riconducibili al modello franco-tedesco, come quello portoghese (cfr. art 914 *Código Civil*), greco (cfr. art. 559, primo periodo, *AK*) e svizzero (cfr. artt. 206 e 368, 2° co., *CO*)[11], nonché la maggior parte dei sistemi giuridici appartenenti all'area dell'estremo Nord europeo (in particolare: quelli scandinavi), non propriamente collocabili nell'alveo delle due macro-famiglie giuridiche di *Civil Law* e di *Common Law*, ma notoriamente all'avanguardia in materia di tutela del consumatore, riconoscevano – a determinate condizioni – il diritto del compratore alla sostituzione o riparazione della cosa acquistata.

Ma anche nel Codice civile italiano del 1942 non manca(va)no indici che depongono nel senso dell'ammissibilità di recupero del risultato traslativo avuto di mira dai contraenti in un momento successivo al trasferimento e alla consegna del bene.

Fermo restando quanto già previsto in tema di compravendita dall'art. 1512 c.c. (secondo cui, quando in forza di un apposito patto o in base agli usi il venditore assuma per un determinato tempo la garanzia di buon funzionamento del bene venduto, il compratore vanta anche il diritto di chiedere la riparazione o sostituzione del bene), e quanto previsto in tema di appalto dall'art. 1668 c.c. (applicabile anche al contratto d'opera in forza dell'espresso rinvio operato dall'art. 2226, 3° co., c.c. e al contratto di costruzione di nave o di aeromobile in forza del richiamo contenuto rispettivamente negli artt. 241 e 856 c. nav.), una parte consistente della dottrina era già pervenuta a ritenere ammissibile in termini generali una pretesa alla riparazione o alla sostituzione del bene affetto da anomalie strutturali che incidono sulla sua utilizzabilità o sul suo valore economico, vuoi desumendo un principio generale dalle disposizioni testé prefate, vuoi sulla base delle norme generali in tema di risoluzione del contratto per inadempimento di cui agli artt. 1453 e ss. c.c., vuoi qualificando quella pretesa come azione di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 2058 c.c., vuoi

---

[10] Sul punto, cfr. A.J.B. Sirks, *Die Umsetzung der Richtlinie 1999/44/EG in den Niederlanden*, in Aa.Vv., *Verbraucherkauf in Europa*, a cura di M.J. Schermaier, München, 2003, 280; E. Hondius-C. Jeloschek, *Die Kaufrichtlinie und das niederländische Recht: Für den Westen kaum etwas Neues*, in Aa.Vv., *Europäisches Kaufgewährleistungsrecht. Reform und Internationalisierung des deutschen Schuldrechts*, a cura di S. Grundmann-D. Medicus-W. Rolland, Köln, 2000, 210 ss.

[11] Vero che in materia di compravendita il Codice svizzero delle obbligazioni prevede espressamente soltanto il rimedio della sostituzione di cose di genere (art. 206 *CO*) e che il rimedio della riparazione è invece contemplato in materia di contratto d'opera (art. 368, 2° co., *CO*). Vero è anche, però, che la dottrina ritiene che tale ultima disposizione sia analogicamente applicabile alla compravendita (T. Guhl, A. Koller, *Das Schweizerische Obligationenrecht*, 9ª ed., Zürich, 2000, § 42, Rn. 48), o comunque che l'obbligo del venditore di riparare la cosa discenda dal principio di buona fede (H. Honsell, *Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil*, 6ª ed., Bern, 2001, 92).

invocando la clausola generale di buona fede contrattuale di cui all'art. 1375 c.c.[12].

Dal canto suo, la giurisprudenza ha in passato accordato al venditore il diritto (*rectius*, la facoltà) di scegliere di riparare o sostituire il bene al fine di evitare le conseguenze derivanti dall'accoglimento del rimedio redibitorio[13]. Anzi, in alcune occasioni ha financo ravvisato nel rifiuto, da parte del compratore, dell'offerta del venditore di provvedere a riparare il bene una circostanza idonea ad escludere la risoluzione del contratto[14], facendo così in un certo senso applicazione – non si sa con quale grado di consapevolezza – dell'istituto dell'*exceptio doli generalis*.

Merita, infine, di essere ricordato che, ancor prima che prendesse l'abbrivo il processo di edificazione europea del diritto dei consumatori, era stata affrontata la questione se il venditore avesse l'obbligo di mantenere e fornire al compratore i pezzi di ricambio necessari o utili al funzionamento del bene acquistato (come, ad esempio, una macchina), e un'autorevole voce della dottrina italiana era pervenuta a configurare in questi casi una prestazione accessoria dell'alienante, sostenendo che su quest'ultimo gravasse implicitamente – in virtù dell'affidamento che la parte acquirente riponeva in relazione ai costumi del traffico – anche l'impegno di fornire per il tempo di durata normale del bene i pezzi di ricambio fabbricati dall'alienante medesimo[15].

In definitiva, già da tempo una tutela ripristinatoria a favore di chi avesse acquistato una cosa affetta da anomalie era prevista da molti ordinamenti europei e aleggiava (quantomeno) nell'ordinamento giuridico italiano.

3. Alle origini della 'durabilità' del bene oggetto di alienazione.

Se (è pacifico che) nella nozione tecnico-giuridica di vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) o di mancanza di qualità promesse o essenziali (art. 1497 c.c.) rientrano tutte quelle imperfezioni, inesattezze o difetti relativi al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa che influiscono sull'uso cui sarebbe destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore, ovvero la mancanza di tutti quegli elementi essenziali e

---

[12] Per una sintesi delle diverse posizioni assunte sul tema, cfr. F. MACARIO, voce *Vendita. I) Profili generali*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1994, 30-31; A. PLAIA, *Sull'ammissibilità dell'azione di esatto adempimento in presenza di vizi del bene venduto o promesso in vendita*, in *Contr. e impr.*, 1998, 123 ss.; R. FADDA, *La riparazione e la sostituzione del bene difettoso nella vendita (dal codice civile al codice del consumo)*, Napoli, 2007, 107 ss.

[13] Cass. 11.5.1983, n. 3257, in *Rep. Foro it.*, 1983, voce "Vendita", n. 73. Nel panorama della giurisprudenza di merito, cfr. le sentenze citate da G. MUSUMECI, *Sui presupposti dell'azione di risoluzione nell'appalto e nella vendita*, in *Giur. it.*, 1993, I, 1, 1125, nota 17.

[14] Cass. 22.12.1977, n. 5701, in *Rep. Foro it.*, 1977, voce "Contratto in genere", n. 260.

[15] C.M. BIANCA, *La vendita e la permuta*, 2ª ed., in *Tratt. Vassalli*, VII, t. 1, *, Torino, 1993, 249. Segnaliamo, peraltro, che il Libro Verde sulle garanzie dei beni di consumo e dei servizi post-vendita, presentato dalla Commissione europea il 15 novembre 1993 (che ha preceduto i lavori di elaborazione della prima fonte normativa euro-unitaria in materia di garanzie nelle vendite mobiliari al consumatore), aveva escluso un obbligo siffatto in capo al venditore: «Any requirement to provide spare parts imposed exclusively on vendors is both unjust and ineffective. It is unjust because it places on the vendor a burden which he cannot shoulder on his own in a domain over which he has little say. It is ineffective because the vendor simply cannot be made entirely responsible, either for providing spare parts or for informing the consumer in this respect».

sostanziali idonei ad influire sull'appartenenza ad tipo o ad una specie diversa da quelli dedotti nel contratto[16], il difetto occulto di funzionamento dovuto ad una predeterminazione artificiale, da parte del produttore, della durata di utilizzo o di godimento di un prodotto tale da rendere il ciclo fisiologico di vita di quest'ultimo inferiore rispetto a quello che normalmente presenta un prodotto del medesimo tipo o della medesima specie avrebbe potuto *in thesi* legittimare l'acquirente all'esperimento dei c.d. rimedi edilizi previsti in tema di compravendita di diritto comune (art. 1492 c.c.) nei confronti del venditore, a prescindere da qualsivoglia giudizio di ascrivibilità di tale difetto a quest'ultimo a titolo di colpa. Del resto, come si è visto, è lo stesso legislatore del Codice civile del 1942 a prevedere (art. 1512 c.c.) che il venditore può impegnarsi ad assicurare al compratore una determinata durata di vita del bene, attraverso la stipulazione di una garanzia c.d. di buon funzionamento[17]: ciò conferma che nella nozione di funzionalità del bene rientra anche la sua idoneità a durare nel tempo, la quale può dunque concorrere a delineare una delle qualità del bene e, in definitiva, la prestazione dovuta dall'alienante.

Tuttavia, salve alcune sporadiche e occasionali prese di posizione dottrinale, il fenomeno della c.d. obsolescenza programmata (o precoce)[18] non è stato ricondotto entro i confini dello statuto delle garanzie nella vendita fino a quando il tema non ha formato oggetto di studi, dibattiti, proposte e iniziative in sede europea, in concomitanza con l'avvio ufficiale della strategia messa in atto negli ultimi anni dalle istituzioni europee per realizzare una maggiore sostenibilità ambientale e per favorire la transizione verso un'economia sempre più circolare[19]: strategia che sul terreno della patologia degli scambi individuali ha avuto come momento normativo apicale il superamento della Direttiva n. 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo ad opera delle nuove Direttive n. 2019/770/UE e 2019/771/UE.

Eppure, la Direttiva europea n. 1999/44/CE, nel dettare le regole integrative o suppletive che concorrono a declinare i criteri di conformità al contratto del bene oggetto di alienazione[20], contemplava (art. 2, § 2, lett. *d*) «la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo rappresentante, in particolare

---

[16] Questo è il consolidato orientamento della giurisprudenza italiana (*ex multis*, v. Cass. 5.4.2016, n. 6596, in *Rep. Foro it.*, 2016, voce "Vendita", n. 29; Cass. 8.3.2013, n. 5845, in *Giur. it.*, 2013, 2495; Cass. 23.3.1982, n. 1839, in *Rep. Foro it.*, 1982, voce "Vendita", n. 52).

[17] Tant'è che G. Gorla, *La compravendita e la permuta*, in *Tratt. Vassalli*, Torino, 1937, 183 la qualificava «garanzia della durata, buon funzionamento o resistenza, della cosa per un determinato periodo di tempo», perché doveva garantire «una specifica qualità, la durata per quel dato tempo». Dal canto suo, la giurisprudenza ritiene essenziale la determinazione della durata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1512 c.c. (Cass. 18.7.1977, n. 3214, in *Giur. it.*, 1979, I, 1, 903; Cass. 29.5.1995, n. 6033, in *Rep. Foro it.*, 1995, voce "Vendita", n. 79).

[18] Una nozione di tale fenomeno si rinviene oggi a livello normativo euro-unitario nell'art. 2, § 1, n. 21 del Reg. UE n. 2024/1781, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili (c.d. Regolamento ecodesign).

[19] Cfr. in particolare la Relazione della Commissione europea "*on the implementation of the Circular Economy Action Plan*", Brussels, 4.3.2019, COM(2019) 190 final.

[20] Nonostante il tenore letterale del testo della direttiva, non si trattava, infatti, di presunzioni in senso tecnico (G. Cian, *Presentazione*, in Aa.Vv., *L'attuazione della Direttiva 99/44/CE in Italia e in Europa. La tutela dell'acquirente di beni di consumo*, Padova, 2002, 12).

nella pubblicità o sull'etichettatura», sicché, in astratto, l'obsolescenza programmata del bene poteva già integrare gli estremi di un difetto di conformità, ove appunto si fosse tradotta nella lesione della ragionevole aspettativa del consumatore in determinate qualità o caratteristiche di durata e funzionalità del bene (confrontate con quelle di altri beni che rientrano nel medesimo genere merceologico), frutto di un'alterazione tecnica o tecnologica durante la fase di progettazione o produzione del bene[21], fermi restando, ovviamente, i problemi connessi quantomeno ai limiti temporali della garanzia di conformità (decadenza, prescrizione, durata della responsabilità del professionista-alienante) e agli oneri (di diligenza e probatori) gravanti sull'acquirente-consumatore[22].

Anche in assenza di regole specifiche sulla obsolescenza programmata dei prodotti di consumo, infatti, molti giuristi europei[23] non avevano escluso che il consumatore potesse in tali ipotesi far valere i rimedi previsti dalla disciplina euro-unitaria della vendita del 1999 in caso di difetto di conformità del bene acquistato (così, ad esempio, nell'ordinamento giuridico danese[24], spagnolo[25], belga[26], tedesco[27]).

In ogni caso, anche durante la vigenza della Direttiva n. 1999/44/CE, corrispondente ad un periodo temporale di venti anni, si rinvenivano ulteriori indici normativi che potevano deporre nel senso dell'attribuzione di rilevanza giuridica alla idoneità di certi prodotti a mantenere nel tempo le proprie caratteristiche funzionali.

Così, a titolo esemplificativo, la Direttiva n. 2009/125/CE del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (abrogata dal Reg. UE 2024/1781, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili) contemplava (v. Allegato I, 1.3, lett. *i*) una serie di parametri di progettazione ecocompatibile

---

[21] Come è stato rilevato, con l'introduzione dell'elemento dell'aspettativa del consumatore nella determinazione degli *standard* di qualità del bene scolora la distinzione fra prodotto e processo di produzione ai fini della responsabilità dell'alienante (H. COLLINS, *Conformity of Goods, the Network Society, and the Ethical Consumer*, in *ERPL*, 2014, 630: «Once the expectation of the buyer becomes the guiding thread for conformity, the distinction between the product itself and the process by which it was made becomes less significant, because the buyer's expectations may be addressed both to the functioning of the product and symbolic and expressive qualities that may include the manufacturing process»).

[22] Sul punto, sia consentito il rinvio ad A. MANIACI, *Rimedi e limiti di tutela dell'acquirente*, Pisa, 2018,133.

[23] Fra i quali, ad es., G. HOWELLS, C. TWIGG-FLESNER, T. WILHELMSSON, *Rethinking EU Consumer Law*, Abingdon-Oxon-New York, 2018, 183.

[24] M.J. SØRENSEN, *The Implementation of EU Directives 2019/770 and 2019/771/UE in Denmark*, in *EuCML*, 2022, 5, 200.

[25] R. PAZOS, *Sustainability, the Circular Economy and Consumer Law in Spain*, in *EuCML*, 5/2020, 215; cfr. anche J.A. SOTO PINEDA, *Reflexiones acerca de las posibles incompatibilidades de la obsolescencia programada con el sistema de defensa de los consumidores*, in *Actualidad Civil*, 2015, 6, 40 ss.

[26] In tal senso, v. D. RAES, *L'obsolescence programmée à l'épreuve de l'obligation d'information du vendeur, de la notion de conformité et de la garantie des vices cachés*, in *Liber amicorum François Glansdorff et Pierre Legros,*Bruxelles, 2013, 272 ss.; A. HAMANN, *Obsolescence programmée: le droit en panne*?, in *D.C.C.R.*, 2014, 68-69.

[27] Gli interpreti sia teorici sia pratici hanno offerto una nozione ampia di difetto materiale, ai sensi del § 434 del BGB, tale da includere anche quello derivante da condizioni di produzione che si traducono in una carenza di determinate qualità ambientali od ecologiche del bene: C. MELLER HANNICH, E. KRAUSBECK, *Sustainability, the Circular Economy and Consumer Law in Germany*, in *EuCML*, 2020, 4, 170; T. BRÖNNEKE, *Premature Obsolescence: Suggestions for Legislative Counter-measures in German and European Sales & Consumer Law*, in *JEEPL*, 2017, 14, 365. Sul tema, cfr. *amplius* J. CROON GESTEFELD, *Die nachhaltige Beschaffenheit der Kaufsache*, in *NJW*, 2022, 497 ss., ed ivi anche gli opportuni riferimenti giurisprudenziali.

per i prodotti, fra cui quelli per la valutazione delle potenzialità di un miglioramento degli aspetti ambientali, in cui è, in particolare, incluso quello consistente nella «estensione della durata espressa in termini di: durata minima garantita, tempo minimo per la disponibilità di parti di ricambio, modularità, possibilità di upgrading, riparabilità».

Così, il Reg. n. 666/2013 dell'8 luglio 2013 recante modalità di applicazione della suddetta direttiva 2009/125/CE in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere, prevedeva (Allegato I, 1.b) che «il tubo, se esistente, deve avere una buona durabilità in modo che sia ancora utilizzabile dopo 40000 oscillazioni sotto sforzo» e che «la durata di vita del motore deve essere pari o superiore a 500 ore».

Così, il Reg. n. 2017/745 del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, impone al fabbricante di un dispositivo impiantabile di fornire «informazioni sulla vita utile attesa del dispositivo e su ogni follow-up necessario» (art. 18, § 1, lett. *c*).

Così, la Direttiva n. 2018/851/UE del 30 maggio 2018, che ha modificato la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, ed in particolare l'art. 9, impone agli Stati membri di evitare la produzione di rifiuti attraverso una serie di misure, fra cui quella consistente nell'incoraggiare «la progettazione, la fabbricazione e l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli (anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata), riparabili, riutilizzabili e aggiornabili».

Così, da quando è entrato in vigore il Reg. n. 2021/341/UE, i fabbricanti, gli importatori e i mandatari di elettrodomestici (ad es. apparecchi di refrigerazione, lavastoviglie per uso domestico o lavatrici per uso domestico) sono tenuti a mettere a disposizione dei riparatori professionisti almeno i seguenti pezzi di ricambio: alimentatore interno, attacchi per la connessione di apparecchi esterni (cavo, antenna, USB, DVD e Blu-Ray), condensatori superiori a 400 microfarad, pile e accumulatori, modulo DVD/Blu-Ray, se del caso, e modulo HD/SSD, se del caso, per un periodo minimo di sette anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultima unità del modello.

4. La sostenibilità del mercato dei consumi nella Direttiva n. 2019/771/UE.

Come accennato, a distanza di vent'anni dalla emanazione della Direttiva n. 1999/44/CE, il legislatore europeo è nuovamente intervenuto in materia di contratti di vendita mobiliare conclusi fra un professionista e un consumatore, emanando le due Direttive 'gemelle' 20 maggio 2019 nn. 770/UE e 771/UE, che dovrebbero concorrere, integrandosi a vicenda (v. *considerando* nn. 20, 21 e 22 direttiva 2019/770/UE; *considerando* nn. 13, 14, 15 e 16 direttiva 2019/771/UE), a disciplinare «determinati aspetti», rispettivamente, dei contratti di vendita di beni mobili materiali, inclusi quelli con elementi digitali, e dei contratti di fornitura di contenuti o servizi digitali.

In termini generali, si può convenire sul giudizio espresso da molti giuristi europei, secondo cui l'approccio al tema della sostenibilità ambientale che emerge dall'analisi del testo di queste due direttive appare molto timido[28].

Se, infatti, da un lato, viene dichiarato espressamente l'obiettivo consistente nel raggiungere «modelli di consumo più sostenibili e un'economia circolare» (v. *considerando* n. 32) e viene a tal fine introdotto il nuovo elemento della «durabilità»[29], di cui viene data la definizione («la capacità dei beni di mantenere le loro funzioni e prestazioni richieste attraverso un uso normale»: art. 2, n. 13) e che diventa requisito oggettivo (di valutazione della) conformità al contratto del bene (art. 7, § 1, lett. *d*), nonché possibile oggetto di una garanzia commerciale (v. art. 17, § 1), dall'altro lato: *(i)* non viene imposto agli Stati membri di prevedere che sul professionista o sul produttore gravi l'obbligo di fornire specifiche informazioni sull'aspettativa di vita media dei prodotti che il consumatore può ragionevolmente attendersi, né di garantire la (o di informare sulla) disponibilità di pezzi di ricambio per un determinato periodo di tempo (che anzi viene espressamente escluso dalla portata della direttiva: v. *considerando* n. 33)[30]; *(ii)* analogamente all'impostazione seguita dalla Direttiva n. 1999/44/CE, è previsto, quale termine legale di durata della responsabilità del professionista-alienante, un termine di due anni da quando il difetto di conformità si manifesta, sia pure concedendo soltanto agli Stati membri la facoltà di derogarvi *in melius* (v. art. 10) e dando peraltro atto che «nella pratica tale periodo è considerato dagli operatori di mercato un lasso di tempo ragionevole» (sic) (*considerando* n. 41); *(iii)* è imposto agli Stati membri di prevedere una presunzione (relativa) di sussistenza del difetto di conformità al momento della consegna del bene per i difetti che si manifestano entro un termine circoscritto ad un arco temporale di un anno (sebbene superiore a quello previsto dalla Direttiva n. 1999/44/CE, che era di sei mesi), concedendo agli Stati membri soltanto la facoltà di derogarvi, prevedendo, comunque, al più, un termine di due anni per tale presunzione (v. art. 11 e *considerando* n. 45); *(iv)* non viene imposto alcun obbligo per gli Stati membri di prevedere sanzioni connesse al fenomeno dell'obsolescenza programmata.

Sul piano dei rimedi per difetto di conformità, poi, la Direttiva n. 2019/771/UE, pur declamando che «il fatto di consentire al consumatore di chiedere la riparazione dovrebbe incoraggiare un consumo sostenibile e contribuire a una maggiore durabilità dei prodotti» (v. *considerando* n. 48),

---

[28] Cfr. ad es. E. VAN GOOL, A. MICHEL, *The New Consumer Sales Directive 2019/771/UE and Sustainable Consumption: A Critical Analysis*, in *EuCML*, 2021, 4, 137, ove ulteriori riferimenti; J.M. CARVALHO, *The Premature Obsolescence of the New Deal for Consumers*, in *EuCML*, 2021, 3, 87; in termini analoghi, v. V. MAK-E. TERRYN, *Circular economy and consumer protection: the consumer as a citizen and the limits of empowerment through consumer law*, in *J. Cons. Policy*, 2020, 43, 1, 230.

[29] Il caso vuole che tale termine, nella lingua francese (*durabilité*), sia anche sinonimo di sostenibilità (*soutenabilité*). Per un ricco inventario di definizioni di 'durabilità' dei prodotti, rinvenibili nella letteratura, soprattutto economica, cfr. Commissione europea, *The Durability of Products*, Final Report, August 2015, 36 ss. Sul tema, cfr. G.F. SIMONINI, *Verso una nozione allargata di difetto di conformità: sarà rilevante anche la "durabilità" del bene?*, in *Danno e resp.*, 2019, 471 ss.

[30] Obblighi informativi circa gli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità, sono previsti da recenti provvedimenti normativi europei e in fase di attuazione (v. ad es. l'art. 6, § 1, lettera *b* della Direttiva n. 2005/29/CE, così come modificata Direttiva n. 2024/825, concernente la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione, nonché il nuovo art. 23-*nonies* dell'allegato I, che include nelle pratiche commerciali sleali quella consistente nel «presentare come riparabile un bene che in realtà non lo è»).

sembrerebbe porre sullo stesso piano i rimedi conservativi (primari) della riparazione e della sostituzione del bene, la cui scelta spetterebbe al consumatore (v. art. 13: «ai fini del ripristino della conformità del bene, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione»)[31].

Sotto tale profilo, ed esaminando gli approdi cui è giunta la prassi giurisprudenziale formatasi nei diversi Stati membri, una *rara avis* è finora rappresentata da un'interessante decisione della Suprema Corte norvegese[32], che ha ritenuto legittimo e giustificato il rifiuto del venditore di sostituire un paio di stivali i cui tacchi si erano rotti dopo sei settimane dalla vendita conclusa dal consumatore (in considerazione dei relativi costi, di cui il venditore assumeva il carattere irragionevole), in quanto la riparazione era stata reputata dalla Corte norvegese il rimedio a più basso impatto ambientale, e ciò, anche perché in Norvegia non era dato registrare un mercato di scarpe di seconda mano in cui il bene avrebbe potuto essere ricollocato[33].

Più innovativa appare la disciplina relativa a quella categoria di beni (che possono formare oggetto di contratti che ricadono nell'ambito di applicazione della Direttiva n. 2019/771/UE) cui conviene il nome di 'beni con elementi digitali'[34], alludendosi con tale sintagma a tutti quei beni mobili materiali che incorporano o sono interconnessi con un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni per le quali il bene è stato prodotto, indipendentemente dal fatto che tali contenuti o servizi digitali siano forniti dal venditore o da terzi (v. art. 2, n. 5, lett. *b*, art. 3, § 3 e *considerando* n. 14), e in particolare agli aggiornamenti, che – quali dati destinati ad integrarsi nell'ambiente digitale dei beni alienati, modificando o sostituendo altri dati già presenti al momento della consegna – influiscono sulla capacità di tale tipologia di beni di mantenere nel tempo tutte le caratteristiche e funzionalità (anche in termini di adattamento alle evoluzioni tecnologiche e di sicurezza) correlate allo scopo cui è normalmente destinato il loro utilizzo.

Con la Direttiva n. 2019/771/UE il legislatore europeo si è preoccupato di includere tali aggiornamenti nel novero dei requisiti oggettivi di conformità dei beni con elementi digitali e nell'oggetto della prestazione dell'alienante, nel

---

[31] In tal senso, v. ad es. E. Terryn, *A Right to Repair? Towards Sustainable Remedies in Consumer Law*, in *ERPL*, 2019/4, 855-856. Sul piano della legislazione europea, va, però, segnalata la previsione della legge slovena sulla tutela dei consumatori (art. 21.b ZVPot), che contempla una rigida gerarchia rimediale a tre livelli (P. Weingerl, *Sustainability, the Circular Economy and Consumer Law in Slovenia*, in *EuCML*, 2020, 3, 132), in base alla quale, in caso di difetto di conformità, il consumatore ha anzitutto diritto all'eliminazione del difetto (*id est*, riparazione del bene); soltanto se il difetto non viene eliminato entro il termine di 45 giorni dalla richiesta, il consumatore ha diritto alla sostituzione con beni identici, nuovi e privi di difetti; in via sussidiaria, infine, il consumatore può chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

[32] Høyesterett, 17.2.2006, menzionata da E. Maitre Ekern, C. Dalhammar, *Regulating Planned Obsolescence: A Review of Legal Approaches to Increase Product Durability and Reparability in Europe*, in *25 RECIEL*, 2016, 3, 390.

[33] Di tutt'altro avviso, è (ad esempio) la giurisprudenza olandese, pronunciatasi peraltro in casi relativi a beni tecnologici (District Court [Rechtbank] Amsterdam, 8 luglio 2016 e 18 aprile 2017, di cui ci riferiscono V. Mak-E. Lujinovic, *Towards a Circular Economy in EU Consumer Markets – Legal Possibilities and Legal Challenges and the Dutch Example*, in *EuCML*, 2019, 1, 9), secondo cui la protezione del consumatore, e dunque il suo diritto di scelta fra riparazione e sostituzione, assume rango prioritario rispetto ad altri interessi o valori.

[34] Su tale nozione, v. C. Camardi, *Prime osservazioni sulla Direttiva (UE) 2019/770 sui contratti per la fornitura di contenuti e servizi digitali. Operazioni di consumo e circolazione di dati personali*, in *Giust. civ.*, 2019, 520 ss.; A. De Franceschi, *La vendita di beni con elementi digitali*, Napoli, 2019, 50 ss. (ai quali si rinvia anche per la delimitazione delle rispettive aree di applicazione delle due Direttive 2019/770/UE e 2019/771/UE).

senso che l'omessa, incompleta o errata fornitura[35] degli aggiornamenti correttivi dell'elemento digitale necessari al fine di mantenere la conformità dei beni per un periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi (variabile in ragione della diversa tipologia e finalità dei beni e degli elementi digitali: v. *considerando* n. 31) è, di regola, valutata come difetto di conformità, anche se i beni risultavano conformi al momento della consegna del bene al consumatore[36].

È, infatti, previsto che, se il contratto di vendita prevede un unico atto di fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale, il professionista ha l'obbligo di comunicare e fornire gli aggiornamenti (ivi compresi quelli di sicurezza), necessari al fine di mantenere la conformità di tali beni nel periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, date la tipologia e la finalità dei beni e degli elementi digitali, e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto; se, invece, il contratto di vendita prevede una fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale nell'arco di un periodo di tempo, il suddetto periodo di tempo è di due anni dalla consegna del bene con elementi digitali (pari a quello previsto per la durata della responsabilità del professionista per difetto di conformità del contenuto o del servizio digitale: v. art. 10, § 2), salvo che il contratto preveda una fornitura per un periodo ultra-biennale, nel qual caso l'obbligo (e la relativa responsabilità) del professionista permane nella maggior misura ad esso corrispondente (v. art. 7, § 3).

L'installazione è, tuttavia, configurata come un vero e proprio onere gravante sul consumatore, nel senso che, ove il professionista alienante abbia adeguatamente informato il consumatore circa la disponibilità dell'aggiornamento e le conseguenze della sua mancata installazione da parte del consumatore, la condotta consistente nella mancata installazione, da parte di quest'ultimo, degli aggiornamenti forniti entro un termine ragionevole (purché tale condotta non sia ascrivile a carenze delle istruzioni di installazione fornite al consumatore) assurge a causa di esclusione della responsabilità del professionista per ogni difetto di conformità che l'aggiornamento pertinente avrebbe prevenuto o evitato (v. art. 7, § 4 e *considerando* n. 30)[37].

5. La disciplina italiana di recepimento della Direttiva n. 2019/771/UE (D.lg. n. 170/2021) alla prova della sostenibilità.

Sul piano della sostenibilità, il legislatore italiano del recepimento della Direttiva n. 2019/771/UE, attuata con il D.lg. 4 novembre 2021, n. 170, che ha modificato le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della Parte IV del

[35] La terminologia impiegata nel testo della Direttiva n. 2019/771/UE ('fornire'; 'fornitura'), ove riferita ai beni con elementi digitali (v. ad es. *considerando* nn. 13-16, 28, 30, 31, 37, 39, 41, 45), allude all'esecuzione di una prestazione più di *facere* che di *dare*.

[36] Atteso il carattere dinamico della prestazione dell'alienante di beni con elementi digitali, si è in proposito parlato di 'conformità continuativa' (F. Bertelli, *L'armonizzazione massima della direttiva 2019/771/Ue e le sorti del principio di maggiore tutela del consumatore*, in *Europa e dir. priv.*, 2019, 955).

[37] È stato opportunamente osservato che tale previsione rischia di incentivare comportamenti abusivi, da parte di venditori e produttori, fra i quali proprio quelli legati al fenomeno della obsolescenza programmata (A. De Franceschi, *La vendita di beni con elementi digitali*, cit., 120).

Codice del consumo, oggi intitolato «Della vendita di beni» (artt. 128/135-*septies* c. cons.)[38], non sembra aver mosso passi significativi o ulteriori rispetto a quelli compiuti dal legislatore europeo in sede di emanazione della medesima direttiva, che pur lasciava agli Stati membri ampi margini di manovra.

Se è vero, infatti, che – conformemente a quanto prescritto dalla fonte europea oggetto di recepimento (v. soprattutto artt. 2, n. 13 e 7, § 1, lett. *d*, nonché *considerando* n. 32 della Direttiva n. 2019/771/UE) – è stata introdotta la categoria della «durabilità» del bene (art. 128, 2° co., lett. *o*), che è quindi entrata ormai a pieno titolo nel lessico giuridico[39], ed è stata inclusa nel novero delle caratteristiche e delle qualità che il bene deve presentare per essere considerato oggettivamente conforme al contratto (art. 129, 3° co., lett. *d* c. cons.), occorre verificare e indagare se tale categoria sia, nella prospettiva della sostenibilità, foriera di obblighi ulteriori gravanti sul professionista alienante (sul punto, cfr. *amplius infra*, § 6).

Né è previsto dalla normativa di attuazione della Direttiva n. 2019/771/UE un obbligo legale di informazione circa l'aspettativa di vita media del prodotto in relazione alla tipologia o categoria merceologica di appartenenza ovvero circa la disponibilità di pezzi di ricambio, che pur il legislatore italiano avrebbe potuto introdurre (v. *considerando* nn. 20 e 33 Direttiva n. 2019/771/UE), a meno che non si tratti di beni con elementi digitali, in relazione ai quali incombe sul professionista alienante un obbligo di informazione avente ad oggetto gli aggiornamenti disponibili, anche di sicurezza (art. 130, 2° co., c. cons.), atti a mantenere nel corso del rapporto contrattuale – e anche oltre il periodo corrispondente al periodo di responsabilità del professionista, come si desume dal *considerando* n. 31 della Direttiva n. 2019/771/UE, che utilizza il parametro della ragionevole aspettativa del consumatore – la conformità del bene[40], e potranno essere, altresì, invocate le diverse disposizioni contenute negli artt. 48 e 49 c. cons., che – per effetto del recepimento dell'art. 4 della Direttiva n. 2019/2161/UE da parte del D.lg. n. 26/2023 – impongono al professionista di informare il consumatore in merito alla «funzionalità dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, comprese le misure applicabili di protezione tecnica», nonché alla «compatibilità e interoperabilità

---

[38] Per un commento sistematico di tale disciplina, cfr. AA.VV., *La nuova disciplina della vendita mobiliare nel codice del consumo. La direttiva (UE) 2019/771 relativa ai contratti per la fornitura di cose mobili stipulati da professionisti con consumatori ed il suo recepimento nel diritto italiano (D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170)*, a cura di G. DE CRISTOFARO, Torino, 2022.

[39] F. ADDIS, *Spunti esegetici sugli aspetti dei contratti di vendita di beni regolati dalla nuova Direttiva (UE) 2019/771*, in *Scritti in onore di Antonio Flamini*, I, Napoli, 2020, 13; M. D'ONOFRIO, *Il difetto di durabilità del bene*, Napoli, 2023, 19 ss.

[40] Si tratta di vere e proprie obbligazioni gravanti sul professionista in forza della stipulazione del contratto con un consumatore-acquirente (G. PERFETTI, *Beni con elementi digitali e aggiornamenti nella novellata disciplina dei contratti di vendita B2C*, in AA.VV., *La nuova disciplina della vendita mobiliare nel codice del consumo*, cit., 274 e 275). Paradossalmente, è frequente che proprio la fornitura di aggiornamenti di contenuti digitali ingenerino anomalie in termini di riduzione di funzionalità del bene, sussumibili sotto il fenomeno dell'obsolescenza programmata, come accertato dall'autorità regolatoria di settore italiana nei casi *Apple* e *Samsung* (AGCM, 25 settembre 2018, PS11039, provv. n. 27365 e PS11009, provv. n. 27363), su cui v. A. DE FRANCESCHI, *Planned Obsolescence challenging the Effectiveness od Consumer Law and the Achievement of a Sustainable Economy*, in *EuCML*, 2018, 6, 217 ss.; A. GIANNACCARI, *Apple, obsolescenza tecnologica (programmata) e diritti dei consumatori*, in *Merc. conc. reg.*, 2019, 149 ss.; G. D'IPPOLITO, A. RE, *Obsolescenza programmata. L'AGCM sanziona Apple e Samsung*, in *Riv. dir. media*, 2019, 325 ss.; per ulteriori riferimenti, v. G. TOSCANO, *Nuove tecnologie e beni di consumo: il problema dell'obsolescenza programmata*, in *Actualidad Juridica Iberoamericana*, n. 16, febrero 2022, 381-382, nota 49.

pertinente dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza».

Anzi, la nuova disciplina della vendita di beni al consumatore – diversamente da quella previgente, nonché dalla disciplina della vendita di diritto comune (v. soprattutto art. 1491 c.c.) – consente di modulare la prestazione traslativa dovuta dal professionista alienante anche in senso sfavorevole al consumatore-acquirente, consacrando la validità ed efficacia di deroghe convenzionali ai requisiti oggettivi di conformità, che si traducono in patti di esclusione o limitazione della responsabilità del professionista, peraltro non soggetti alla disciplina dei limiti all'autonomia privata dettata dall'art. 135-*sexies* c. cons., purché il consumatore sia stato specificamente informato dal professionista della divergenza fra una delle caratteristiche del bene rispetto ai requisiti oggettivi di conformità e tale scostamento abbia formato oggetto di un espresso e separato accordo al momento della conclusione del contratto (v. art. 130, 4° co., c. cons., attuativo dell'art. 7, § 5, della Direttiva n. 2019/771/UE). Tale accordo, infatti, potrebbe *in thesi* riguardare la 'durabilità' del bene alienato, che peraltro non deve essere necessariamente usato (o, secondo il lessico impiegato della Direttiva n. 2019/771/UE, «di seconda mano»), né necessariamente 'analogico'[41].

L'aspettativa ingenerata nel consumatore sugli attributi del bene *sub specie* di durabilità risulta, invece, sicuramente tutelata nel contesto delle informazioni pubblicitarie o, più in generale, di dichiarazioni pubbliche rese dal produttore o da suoi rappresentanti, che vincolano chi le ha fatte secondo il paradigma della responsabilità c.d. contrattuale[42] (sempreché le dichiarazioni pubbliche non siano state corrette prima della conclusione del contratto con modalità identiche o simili a quelle con cui è stato veicolato il messaggio pubblicitario oggetto di correzione), atteso che la novella legislativa contempla, quale possibile e, aggiungiamo, preferenziale contenuto delle garanzie convenzionali offerte al consumatore, la «durabilità di determinati beni nell'arco di un determinato periodo di tempo» (art. 135-*quinquies*, 1° co., c. cons.).

Se, infine, si volge lo sguardo normativo alla disciplina delle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, prevista dal D.lg. n. 28/2023, attuativo dalla Direttiva n. 2020/1828/UE, la «riparazione» è espressamente contemplata soltanto quale uno dei possibili contenuti di un «provvedimento compensativo» adottato dall'autorità competente (v. nuovo art. 140-*ter*, lett. *h* c. cons.)[43].

---

[41] L'unico limite, sinora individuato in via interpretativa dalla dottrina con riferimento all'ipotesi di beni con elementi digitali, è l'esclusione, dal possibile oggetto di tale accordo, degli aggiornamenti (A. De Franceschi, *La vendita di beni con elementi digitali*, cit., 123).

[42] Cfr. F. Bertelli, *Le dichiarazioni pubbliche di sostenibilità nella fornitura di beni di consumo*, Giappichelli, Torino, 2022, 211, secondo cui al vincolo che sorge per effetto del solo perfezionamento della sequenza comunicativa «deve riconoscersi il valore di vera e propria fonte di una relazione obbligatoria». Sotto il vigore della disciplina precedente, v. ad es. E. Camilleri, *Qualità pubblicizzate e affidamento del consumatore. Spunti per il caso* Dieselgate*?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, 711, secondo cui il messaggio pubblicitario finisce con il «caricare di ulteriori contenuti ciò che è contrattualmente dovuto in termini di qualità e prestazioni del bene».

[43] Il lemma 'riparazione' è da intendersi sia in senso ampio (come rimedio extracontrattuale volto a risarcire un pregiudizio del consumatore), sia in senso stretto (come rimedio contrattuale, volto a riparare un bene

6. Verso una nuova semantica della tutela ripristinatoria: la riparazione del bene come oggetto di un obbligo gravante sull'alienante.

Il quadro finora delineato, che si ferma soprattutto al dettato legale, deve fare, tuttavia, i conti con le potenzialità racchiuse nel principio (o valore) dello sviluppo sostenibile, che oggi assume carattere trasversale, sovranazionale e generale, tanto da scalzare l'esigenza di rafforzare la tutela individuale del consumatore[44].

Già all'indomani dell'entrata in vigore della Direttiva n. 2019/771/UE, alcuni giuristi europei avevano per vero proposto una nozione di 'durabilità' quale sinonimo di riparabilità o comunque quale termine idonea a ricomprenderla[45].

Oggi, il principio di sviluppo sostenibile assurge a vera e propria direttiva ermeneutica, che trova ulteriore linfa in fonti normative euro-unitarie successive alla Direttiva n. 2019/771/UE.

Così, a titolo meramente esemplificativo, nel Reg. UE n. 2020/852 (c.d. Regolamento Tassonomia) si sottolinea (v. art. 13, § 1, lett. *b* e *considerando* n. 28) che un'attività economica può contribuire alla transizione verso un'economia circolare aumentando, ad esempio, «la durabilità, la riparabilità, la possibilità di miglioramento e la riutilizzabilità dei prodotti, in particolare nelle attività di progettazione e di fabbricazione» e si prevede (v. art. 17) che sono contrarie al principio 'orizzontale' "non arrecare un danno significativo" all'economia circolare (*Do No Significant Harm*, in acronimo "DNSH": v. art. 5 Reg. UE n. 2021/241 e, più diffusamente, Reg. delegato UE n. 2023/2486) le attività economiche che, tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti, conducono a «inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, *anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti*» [corsivo nostro].

In fonti euro-unitarie ancora più recenti si legge, in termini più espliciti, che i principi dell'economia circolare europea sono i seguenti: «i. utilizzabilità; ii. riutilizzabilità; iii. *riparabilità*; iv. smontaggio; v. rifabbricazione o ricondizionamento; vi. riciclaggio; vii. reimmissione nel ciclo biologico; viii. altri potenziali modalità di ottimizzazione dell'uso del prodotto o del materiale» [corsivo nostro] (v. Allegato 2, Tabella 2 del Reg. delegato UE n. 2023/2772, che integra la direttiva 2013/34/UE sui principi di rendicontazione di sostenibilità). Alcuni di questi requisiti, fra cui quello della riparabilità, sono anche contemplati fra i requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili dall'art. 5 del Reg. UE n. 2024/1781 (c.d. Regolamento ecodesign, ove è peraltro contenuta una nozione di «riparazione», per tale intendendosi

---

mobile non conforme al contratto): in tal senso, cfr. G. De Cristofaro, *Le «azioni rappresentative» di cui agli artt. 140*-ter *ss. c.cons.: ambito di applicazione, legittimazione ad agire e rapporti con la disciplina generale delle azioni di classe di cui agli artt. 840*-bis *ss. c.p.c.*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2024, 29.

[44] Sulla sostenibilità come 'terzo interesse' che (unitamente a quello del professionista e del consumatore) emerge dalla Direttiva n. 2019/771, v. ad es. F. Zoll, K.M. Południak-Gierz, W.K. Bańczyk, *Sustainable consumption and circular economy in the Directive 2019/771*, in Правоведение, 2020, 64/4,530-531.

[45] In questo senso, v. E. van Gool, A. Michel, *The New Consumer Sales Directive 2019/771 and Sustainable Consumption*, cit., 138; J. Croon-Gestefeld, *Die nachhaltige Beschaffenheit der Kaufsache*, cit., 501.

«una o più azioni effettuate per ripristinare il prodotto difettoso o il rifiuto a una condizione in cui consegue la finalità cui è destinato»: v. art. 2, § 1, n. 20).

Anche nell'ambito di analisi e studi internazionali sono stati individuati cinque modelli di business idonei a orientare i sistemi produttivi verso obiettivi di circolarità e sostenibilità, fra i quali è annoverato il modello "Estensione della vita del prodotto"[46], volto appunto ad estendere il ciclo di vita utile dei prodotti e a contrastare il fenomeno dell'obsolescenza programmata, per modo che venga estratto «quanto più valore possibile da ogni unità di risorsa consumata, sviluppando i prodotti in modo da farli durare a lungo e mettendo a disposizione aggiornamenti, servizi, parti di ricambio» e che si esplica secondo le seguenti modalità: (1) costruire per la lunga durata; (2) ricondizionare, ossia riportare i prodotti allo stato originale e rivenderli come nuovi; (3) ritirare/scambiare/ricomprare per rimettere sul mercato; (4) aggiornare; (5) "riempire di nuovo", ossia ripristinare una funzione che si esaurisce più rapidamente del prodotto stesso; (6) riparare, scegliendo come target clienti soddisfatti delle prestazioni del prodotto e non interessati a sostituzioni.

Di più. Da ultimo, è stata emanata la Direttiva n. 2024/1799 recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni (c.d. Direttiva sul *Right to Repair*, in acronimo "R2R")[47], che dovrà essere attuata dagli Stati membri entro il 31 luglio 2026 e il cui ambito di applicazione è oggettivamente delimitato sia dalla circostanza per cui il difetto del bene si deve verificare o manifestare al di fuori del periodo della responsabilità del venditore regolato dall'art. 10 della Direttiva n. 2019/771/UE sia dalla tipologia merceologica di beni, allo stato circoscritti a lavatrici per uso domestico, lavasciuga biancheria per uso domestico, lavastoviglie per uso domestico, apparecchi di refrigerazione, display elettronici, apparecchiature di saldatura, aspirapolvere, server e prodotti di archiviazione dati, telefoni cellulari, telefoni cordless e tablet, asciugabiancheria per uso domestico, beni che incorporano batterie per mezzi di trasporto leggeri. In particolare, la Direttiva 'R2R', che integra e in parte modifica la Direttiva n. 771/2019[48] e che, nel dichiarare di «perseguire gli obiettivi, nell'ambito del *Green Deal* europeo, di promuovere un consumo più sostenibile, un'economia circolare e la transizione verde», si propone di «promuovere la riparazione nel quadro della responsabilità del venditore» (v. *considerando* n. 5), e dunque di incentivare – sia nel contesto delle garanzie legali di conformità sia al di fuori di esso – la riparazione e il riutilizzo di beni di consumo non conformi[49], impone a carico del produttore (o di terzi da questi incaricati) un obbligo di riparazione a titolo gratuito o a un corrispettivo ragionevole (v. art. 5), salvo che la sua esecuzione non sia giuridicamente o praticamente impossibile (v. *considerando* n. 24).

---

[46] P. Lacy, J. Rutqvist, B. Lamonica, Circular Economy. *Dallo spreco al valore*, Milano, 2015, 63 ss., spec. 111.

[47] Per alcuni primi commenti, cfr. F. Bertelli, *Approvata la direttiva (UE) 2024/1799 sul diritto alla riparazione "R2R"*, in *Persona e Mercato*, 2024, 2, 682 ss.; M. Faccioli, *Economia circolare e sostenibilità ambientale nel diritto dei consumatori: prime note sulla dir. 2024/1799/UE recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni*, *ivi*, 2024, 3, 945 ss.; R. Carozza, *Riflessioni a margine della Direttiva 2024/1799/UE recante norme comuni che promuovono la riparazione del bene*, in *Rass. dir. civ.*, 2024, 1114 ss.

[48] Una delle novità consiste proprio nell'aver aggiunto alle caratteristiche e alle qualità che il bene deve presentare per essere considerato oggettivamente conforme al contratto quella della «riparabilità» (v. nuovo art. 7, § 1, lett. *d* della Direttiva n. 771/2019, così come modificato dall'art. 16 della Direttiva 'R2R'): G. De Cristofaro (cur.), *Vendite di beni mobili*, Pisa, 2025, 58.

[49] M. Faccioli, *Economia circolare e sostenibilità ambientale nel diritto dei consumatori*, cit., 947.

Con riguardo alla materia dei contratti di alienazione di beni mobili al consumatore, tutti questi indici normativi, letti anche alla luce dei principi oggi consacrati nell'art. 9, 3° co. e nell'art. 41, 2° e 3° co. della Costituzione[50], si traducono nella istituzione, sul piano ermeneutico, di una gerarchizzazione fra i due rimedi conservativi c.d. primari, nel senso che il consumatore al quale sia stato consegnato un bene non conforme è tenuto a richiedere il ripristino della conformità attraverso la modalità prioritaria della riparazione o, *ex converso*, il professionista deve rifiutare di soddisfare la richiesta di sostituzione del bene non conforme qualora la strada della riparazione sia ancora percorribile e non imponga costi sproporzionati in base ai criteri dettati dalla disciplina del codice del consumo51, ove per «costi sproporzionati» possono intendersi anche quelli relativi all'impatto ambientale e alle ricadute sull'ecosistema che l'esercizio del rimedio invocato dal consumatore potrebbe comportare[52].

Come si vede, si tratta, più che di un diritto (potestativo) spettante al consumatore (sebbene in tal senso sembri deporre anche il nuovo art. 13, § 2 *bis* della Direttiva n. 771/2019, introdotto dall'art. 16 della Direttiva n. 2024/1799, nonché l'art. 37 del Reg. n. 2023/988, che fa comunque salvi i diritti previsti dalle direttive nn. 2019/770 e 2019/771), di uno specifico obbligo (*ex lege*) gravante sul professionista[53], sia pure 'quiescente' e reso attuale (soltanto) dalla richiesta di ripristino della conformità proveniente dal consumatore, sempreché la sua esecuzione non sia impossibile, irragionevole o sproporzionata (*arg. ex* artt. 135-*bis* e 135-*ter* c. cons.)[54].

Del resto, se così non fosse, il consumatore-acquirente sarebbe spesso incentivato ad orientare la scelta verso la sostituzione rispetto alla riparazione, in considerazione della maggiore forza attrattiva che presenta la consegna di un bene nuovo sostitutivo di quello originario, sia perché i relativi modi e tempi di attuazione di tale rimedio appaiono generalmente più snelli e rapidi, sia soprattutto perché l'uso normale, anche prolungato, del bene originariamente consegnato in forza del contratto non comporta alcun costo aggiuntivo per il consumatore che abbia poi richiesto una sua sostituzione[55] (v. art. 135-*ter*, 4° co., c. cons., che recepisce sul punto l'orientamento della giurisprudenza europea formatasi sotto il vigore della previgente disciplina[56]). Tant'è vero che

---

[50] È da tempo pacifico che la normativa costituzionale esprime principi che reagiscono sull'interpretazione della normativa ordinaria (cfr. per tutti P. Perlingieri, *Norme costituzionali e rapporti di diritto civile*, ora in Id., *Scuole tendenze e metodi. Problemi di diritto civile*, Napoli, 1989, 115 ss.).

[51] Hanno proposto una lettura del paradigma della sostenibilità in funzione interpretativa e conformativa dei rimedi consumeristici F. Bertelli, *«Dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore», conformità oggettive ed economia circolare*, in Aa.Vv., *La nuova disciplina della vendita mobiliare nel codice del consumo*, cit., 242 ss.; Ead., *La riparazione impossibile e l'importanza del difetto*, in *Persona e Mercato*, 2023, 2, 272; E. Maitre-Ekern, C. Dalhammar, *Towards a hierarchy of consumption behaviour in the circular economy*, in *Maastricht J. Eur. Comp. Law*, 2019, Vol. 26, 419.

[52] In tal senso, v. R. Fadda, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, Napoli, 2024, 124.

[53] R. Fadda, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, cit., 126.

[54] Per l'individuazione dei presupposti e dei limiti di esercizio dei rimedi c.d. primari, ci permettiamo di rinviare *amplius* ad A. Maniaci, *Della vendita di beni*, in *Codice del consumo e norme collegate*, a cura di V. Cuffaro, A. Barba, A. Barenghi, Milano, 2023, 945 ss.

[55] Sul punto, v. D.M. Matera, *Difetto di conformità, gerarchia dei rimedi e sostenibilità ambientale nel nuovo art. 135*-bis *cod. cons. e nella Dir. 771/2019*, in *Riv. dir. priv.*, 2022, 463.

[56] C. Giust. CE, 17.4.2008, *Quelle*, C-404/06, in *Giur. it.*, 2008, 1085 ss. Giudica «[a] dir poco ambigua» la previsione normativa G. De Cristofaro, *Legislazione italiana e contratti dei consumatori nel 2022: l'anno della*

la Direttiva n. 2024/1799 si preoccupa – oltre che di arricchire il bagaglio informativo del consumatore su durata stimata dei prodotti, servizi di riparazione e indici di riparabilità – di attribuire vantaggi ulteriori derivanti dalla scelta del consumatore orientata ad ottenere la riparazione, estendendo il periodo di responsabilità del professionista e imponendo al professionista di fornire temporaneamente e gratuitamente al consumatore, nelle more dell'esecuzione dell'intervento di riparazione (che dovrebbe comunque avvenire entro un tempo ragionevole), un bene sostitutivo, eventualmente anche ricondizionato[57].

7. Conclusioni.

È emerso che, nel contesto della disciplina dei contratti di alienazione al consumatore di beni che presentino un difetto di conformità, il *favor* per la riparazione rispetto alla sostituzione è applicazione di una direttiva (prima che normativa) ermeneutica, di cui l'interprete si fa carico, nel rispetto del dato positivo, dei valori vigenti e delle *rationes* sottese alle fonti euro-unitarie che è chiamato ad applicare e che presuppongono o quantomeno reclamano – al di là e a prescindere dalla tutela del singolo consumatore e, più in generale, della categoria dei consumatori – la istituzione di un sistema di produzione di beni maggiormente duraturi e di un'economia sempre più circolare ed efficiente dal punto di vista eco-ambientale, i cui riflessi si possono apprezzare anche nella dimensione privatistica dei rimedi[58].

Ciò è destinato a valorizzare il ruolo attivo e propulsivo del giurista, il quale – come è stato già sottolineato da altri e ad altro proposito[59] – può pervenire a risultati molto più efficaci di quelli derivanti da una piana e, aggiungiamo, piatta lettura dei testi normativi in materia.

---

svolta. Verso un diritto "pubblico" dei (contratti dei) consumatori?, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2022, 30, in relazione alle conseguenze derivanti da un uso 'anormale' del bene ricevuto in consegna dal consumatore.

[57] Se il legislatore europeo sia finora riuscito nel suo intento di promuovere e incentivare la riparazione come rimedio ripristinatorio della conformità è, poi, questione tutta da verificare (esprime molte perplessità al riguardo G. De Cristofaro, *Le incongruenze e le ipocrisie del diritto europeo* green *e il rimedio contrattuale della riparazione del bene non conforme al contratto di vendita: le innovazioni apportate alla disciplina UE delle vendite mobiliari* b-to-c *dalle direttive 2024/825/UE e 2024/1799/UE*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2025, 409 ss.).

[58] Cfr. F. Degl'Innocenti, *Verso un'autonomia contrattuale sostenibile. Profili regolatori europei delle catene globali del valore*, Pisa, 2024, 55-56, secondo la quale, in base al modello di economia circolare, «la prospettiva del *long termism* si lega soprattutto a strumenti correttivi del sistema produttivo e di consumo». In generale, sulla cultura della manutenzione, v. M. Di Sivo, D. Ladiana, *Cultura di manutenzione per l'economia circolare: principi e criteri per una lunga vita dei prodotti*, Pisa, 2021.

[59] G. Perlingieri, *Per una modernizzazione del diritto successorio tra legislatore e interprete. a duecento anni dal codice per lo Regno delle due Sicilie*, in *Foro nap.*, 2023, 8.